

LAURA CAPPUCCIO

Professoressa di Diritto costituzionale presso Università di Napoli Federico II e Universitat Autònoma de Barcelona
laura.cappuccio@unina.it

CORTI COSTITUZIONALI “DINAMICHE” E TUTELA DEI DIRITTI

“DYNAMIC” CONSTITUTIONAL COURTS AND THE PROTECTION OF RIGHTS

SINTESI

Il testo ripercorre l'evolversi del rapporto tra la Corte costituzionale e la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), attraverso le diverse strategie argomentative utilizzate dalla Corte costituzionale, con specifica attenzione alla massimizzazione delle tutele e al diritto consolidato. Queste strategie consentono di evidenziare la diversità tra una Corte dei diritti e una Corte costituzionale. All'interno di un dialogo ispirato alla «costruttiva e leale cooperazione», vengono ricordati anche i più recenti rinvii pregiudiziali operati nei confronti della Corte di Giustizia, come esempio di una partecipazione alla creazione di uno *standard* sovranazionale di tutela dei diritti fondamentali.

ABSTRACT

The text traces the evolution of the relationship between the Constitutional Court and the European Court of Human Rights (ECtHR), through the various argumentative strategies used by the Constitutional Court, with specific attention to the maximization of protections and consolidated law. These strategies highlight the difference between a Court of Rights and a Constitutional Court. Within a dialogue inspired by "constructive and fair cooperation," there is also a reminder of the most recent preliminary references made to the Court of Justice, as an example of participation in the creation of a supranational standard for the protection of fundamental rights.

PAROLE CHIAVE: Corte costituzionale, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), strategie argomentative, collaborazione, rinvii pregiudiziali, standard sovranazionale, diritti fondamentali.

KEYWORDS: Constitutional Court, European Court of Human Rights (ECtHR), cooperation, preliminary references, supranational standard, fundamental rights.

INDICE: 1. Una Corte “vigile e permeabile”. 2. La massimizzazione delle tutele e la differenza tra una Corte dei diritti ed una Corte costituzionale. 3. Il diritto consolidato e il nuovo corso della giurisprudenza sui rinvii pregiudiziali

1. Una Corte “vigile e permeabile”

Nella relazione annuale del 2023 sull'attività della Corte costituzionale, Silvana Sciarra sottolinea che «la prima immagine» che vuole offrire è «quella di una Corte costituzionale vigile e al tempo stesso permeabile, dinamica, proiettata in universi ordinamentali più ampi, sulla scorta delle clausole di apertura all'Europa e al mondo previste dalla nostra Costituzione»¹. Anche nella relazione del 2022, il Presidente Amato ricordava «la compenetrazione» tra diritto interno e Convenzione EDU come «una realtà che si riflette profondamente sulla giurisprudenza costituzionale, con le ovvie peculiarità che caratterizzano i due sistemi sovranazionali»².

Se lo studio delle garanzie dei diritti fondamentali non può prescindere dall'impatto esercitato dai sistemi sovranazionali di tutela, la relazione tra la Corte di Costituzionale e quella di Strasburgo appare in continua evoluzione³.

¹ Il presente testo è la rielaborazione della relazione al Convegno intitolato: “Giudice Amministrativo e tutela dei diritti fondamentali”, presso il Tribunale Amministrativo per la Campania, Napoli, il 26/05/2023.

² https://www.cortecostituzionale.it/annuario2022/pdf/Relazione_annuale_2022.pdf, p. 2. Nella relazione si legge con riferimento al ruolo della CEDU: «con accenti diversi e tuttavia seguendo un unico filo conduttore, si è inteso affermare che, senza nulla togliere alla tipicità del processo costituzionale, le tecniche argomentative possono arricchirsi e gli orizzonti di tutela dei diritti possono espandersi», p. 3. Numerose sono le sentenze che richiamano la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che si caratterizzano per essere «tutte incentrate su un'accorta selezione dei precedenti e degli argomenti adottati», p. 3. Nella giurisprudenza più recente (del 2022): le decisioni sui diritti dei minori (sentenze n. 79 e n. 131); il diritto al ne bis in idem (sentenza n. 149); il diritto dei detenuti di conferire riservatamente con i difensori (sentenza n. 18); il divieto di ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia (sentenze n. 136 e n. 145).

² https://www.cortecostituzionale.it/annuario2021/pdf/Relazione_annuale_2021.pdf, p. 16 Il Presidente Amato ricorda come vi sia una concorrenza di tutele, nel senso che l'illegittimità in base alla CEDU si accompagna di solito alla illegittimità anche in riferimento alle norme della Costituzione italiana e può essere alla base anche dei moniti al legislatore.

³ Nelle relazioni annuali appena ricordate incontriamo anche il riferimento al ruolo dei precedenti, alla concomitanza delle tutele, alla loro massimizzazione che sono alcune delle tecniche argomentative che hanno accompagnato negli anni il cammino convenzionale della Corte costituzionale. Cammino che era partito dall'affermazione che la Convenzione non poteva costituire

Nella giurisprudenza costituzionale, infatti, non hanno tardato a manifestarsi diverse strategie tese a sbiadire la «funzione interpretativa eminente» ricoperta dalla Corte di Strasburgo in ordine alla lettura della CEDU⁴. Lo stesso aggettivo (eminente), secondo la dottrina, era stato preferito ad altri come «preminente» o «vincolante» proprio per mantenere la possibilità di una «contestualizzazione» delle interpretazioni offerte da Strasburgo⁵. Nel corso del tempo, la Corte costituzionale ha sviluppato una giurisprudenza di «temperamento», in grado di «attenuare il vincolo interpretativo», e di fondare interpretazioni «divergenti» rispetto a Strasburgo⁶. La massimizzazione delle tutele, il bilanciamento, il margine di apprezzamento, la tutela non frazionata e sistemica dei diritti sono stati così gli strumenti di una convivenza tra Corti, che hanno cercato di evitare che i contrasti, quando si sono presentati, assumessero dei toni troppo accesi.

All'interno di un rapporto attraversato da molteplici «storie di successo»⁷ non mancano sfumature e accomodamenti, che mostrano come il cammino convenzionale della Corte costituzionale continui «ad essere attraversato da continui aggiustamenti e ‘smottamenti’»⁸. Possiamo ricordare, ad esempio, i casi in cui la condanna dell'Italia da parte della Corte di Strasburgo è alla base delle successive pronunce di accoglimento della Consulta, perlomeno nel senso che l'intervento di Strasburgo è stato la molla che ha spinto i giudici a sollevare la questione di legittimità. In questo filone si inseriscono, ad esempio, il diritto a

un valido parametro di giudizio, affermazione modificata solo in *obiter dictum* contenuto nella sentenza n. 10 del 1993, per cui le disposizioni della CEDU costituivano «norme derivanti da una fonte riconducibile a una competenza atipica», che però è rimasto isolato.

4 Sentenze nn.348 2007, punto 4.6. del considerato in diritto.

5 G. SILVESTRI, *Considerazioni conclusive*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 1/2018, p. 5.

6 Per queste considerazioni, MASALA, *Strasburgo vista da Roma: il valore della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento italiano*, in *Federalismi*, 1/2023, p. 116 e 146.

7 Parafrasando G. RAIMONDI, *Il contributo della Corte EDU all'effettività dei diritti umani in Italia*, in *Federalismi*, 20/2023, che ricorda «le “storie di successo” del sistema europeo di tutela dei diritti umani, cioè i casi nei quali, grazie alla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti, qualcosa nella nostra vita è migliorato», IV.

8 B. RANDAZZO, *In tema di vincolatività, per il giudice comune, delle sentenze della Corte EDU alla luce della svolta rappresentata dalla sentenza n. 43 del 2018*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2019, p. 86.

conoscere le proprie origini, in cui la sentenza di accoglimento⁹ segue la condanna dell'Italia nel caso *Godelli*¹⁰. In questa, come in altre decisioni, tuttavia, la Corte dichiara l'illegittimità della normativa nazionale sulla base dei soli parametri interni. Lo stesso è avvenuto nella diagnosi preimpianto all'interno della procedura di fecondazione assistita¹¹, in cui l'illegittimità della legge è stata dichiarata in relazione agli art. 3 e 32 della Costituzione, che hanno assorbito ogni altra censura, malgrado l'indubbio rilievo della decisione *Costa Pavan c. Italia*¹².

Speculari sono le decisioni in cui appare determinante l'influenza sovranazionale. Possiamo ricordare la sentenza n. 25 del 2019 in cui si afferma l'illegittimità della normativa che sanzionava penalmente l'inosservanza delle prescrizioni di vivere onestamente e rispettare le leggi da parte dei sorvegliati speciali. Nella sentenza, considerando «assorbito il parametro interno dell'art. 25, secondo comma, Cost.», si dichiara che la normativa nazionale «viola il canone di prevedibilità della condotta sanzionata con la limitazione della libertà personale, quale contenuto in generale nell'art. 7 CEDU e in particolare nell'art. 2 del Protocollo n. 4, e rilevante come parametro interposto ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost.»¹³.

9 Sentenza n. 278 del 2013, su cui, cfr., E. FRONTONI, *Il diritto del figlio a conoscere le proprie origini tra Corte EDU e Corte costituzionale. Nota a prima lettura sul mancato ricorso all'art. 117, primo comma, Cost., nella sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013*, in *Osservatorio Aic*, Dicembre 2013.

10 Corte Edu, *Godelli c. Italia*, 25 settembre 2012, su cui, M. CERASE, *Il parto in anonimato al vaglio della Corte europea dei diritti: una condanna davvero convincente?* in www.rivistaaic.it, 4/2012; D. Butturini, *La pretesa a conoscere le proprie origini come espressione del diritto al rispetto della vita privata*, in www.forumcostituzionale.it, 24 ottobre 2012.

11 Sentenza n. 96 del 2015, su cui, E. Malfatti, *La Corte si pronuncia nuovamente sulla procreazione medicalmente assistita: una dichiarazione di incostituzionalità annunciata ma forse non "scontata" né (del tutto) condivisibile*, in *Consulta online, rivista*, II, 2015, p. 533 ss; C. TRIPODINA, *Le parole non dette. In lode alla sentenza 96/2015 in materia di fecondazione assistita e diagnosi preimpianto per coppie fertili portatrici di malattia genetica*, in *Costituzionalismo.it*, 2, 2015; G. REPETTO, *La linea più breve tra due punti. La diagnosi preimpianto per le coppie fertili tra divieti irragionevoli e diritto alla salute*, in *Diritti comparati*, 6, 2015, 11 giugno 2015.

12 Corte Edu, *Costa et Pavan vs Italia*, 28 agosto 2012, su cui, C. NARDOCCI, *La Corte di Strasburgo riporta a coerenza l'ordinamento italiano, fra procreazione artificiale e interruzione volontaria di gravidanza. Riflessioni a margine di Costa e Pavan c. Italia*, in *Rivista AIC*, 1, 2013.

13 Sentenza Corte cost., n. 25 del 2019, Punto 15 e 14.2 del considerato in diritto.

Il ruolo della CEDU appare chiaramente anche all'interno delle ordinanze della Corte costituzionale di rinvio dell'udienza a data fissa¹⁴. Si pensi al caso relativo alla pena della reclusione per il delitto di diffamazione commessa a mezzo stampa: nell'ordinanza di rimessione del Tribunale ordinario di Bari, il parametro di costituzionalità è rappresentato esclusivamente dall'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 10 CEDU; in quella del giudice di Salerno, si richiamano anche gli artt. 3, 21, 25, 27 Cost. La Corte, com'è noto, decide di non intervenire subito con una sentenza di accoglimento, usando la tecnica del rinvio a data fissa, con il fine di permettere un intervento del legislatore, prima che si giunga alla «preannunciata» dichiarazione di incostituzionalità della disciplina censurata¹⁵. La Consulta ricorda che il bilanciamento di cui sono espressione le norme del Codice penale e della vigente legge sulla stampa «è divenuto ormai inadeguato, anche alla luce della copiosa giurisprudenza della Corte EDU, che al di fuori di ipotesi eccezionali considera sproporzionata l'applicazione di pene detentive, ancorché sospese o in concreto non eseguite, nei confronti di giornalisti che abbiano pur illegittimamente offeso la reputazione altrui»¹⁶.

14 Questa tecnica, insieme al superamento c.d. rime obbligate, verso le c.d. «rime adeguate» (M. RUOTOLO, *Le tecniche decisorie della Corte costituzionale, a settant'anni dalla legge n. 87 del 1953*, in https://www.gruppodipisa.it/images/convegni/2023_Convegno_Como/Marco_Ruotolo_-_Le_tecniche_decisorie.pdf, p. 16 ss; dello stesso autore anche, *L'evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via incidentale. Per un inquadramento dell'ord. n. 207 del 2018 in un nuovo contesto giurisprudenziale*, in *Rivista AIC*, 2/2019), è considerata dalla dottrina una delle più significative vicende del processo costituzionale. Tecnica ricondotta all'esigenza di «rendere giustizia costituzionale», per ricordare il titolo di un illuminante saggio del prof. Silvestri, *Del rendere giustizia costituzionale*, in *Questione giustizia*, 2020, in cui l'Autore sottolinea che «Rendere giustizia costituzionale significa contribuire, anche in misura minima e marginale, a inverare la Costituzione nell'ordinamento, traendola dal rarefatto campo delle norme “super-primarie”, per farla diventare materia viva della convivenza sociale, presente negli accordi e nei conflitti, garanzia molecolare di libertà e di eguaglianza nella società civile e nei rapporti tra questa e l'autorità dello Stato», p. 15.

15 M. RUOTOLO, *Le tecniche decisorie della Corte costituzionale, a settant'anni dalla legge n. 87 del 1953 cit.*, p. 21.

16 Ordinanza n. 132 del 2020, punto 7.3. del Considerato in diritto. Inoltre si aggiunge: «considerato che vari progetti di legge in materia di revisione della disciplina della diffamazione a mezzo della stampa risultano allo stato in corso di esame avanti alle Camere, la Corte ritiene opportuno, in uno spirito di leale collaborazione istituzionale e nel rispetto dei limiti delle proprie attribuzioni, rinviare la decisione delle questioni ora sottoposte a una successiva udienza, in modo da consentire al legislatore di approvare nel frattempo una nuova disciplina in linea

Il rinvio a data fissa lo ritroviamo anche nella decisione sull'ergastolo ostativo, in cui, di nuovo, un ruolo considerevole, nel ragionamento dai giudici costituzionali, è svolto dalle sentenze della Corte Edu. In questa ordinanza, il 'posto' occupato da giurisprudenza convenzionale (*Viola c. Italia*)¹⁷ è successivo alla ricostruzione dei principi affermati nella giurisprudenza interna¹⁸. Dopo aver ricostruito i precedenti nazionali sul tema, la Corte afferma che «una giurisprudenza ispirata ai medesimi principi si è andata formando presso la Corte Edu» (punto 4 del considerato in diritto). In questa circostanza, peraltro, il Governo è successivamente intervenuto con il d.l. del 31 ottobre 2022, n. 162¹⁹, ragion per cui la Consulta ha restituito gli atti al giudice per consentirgli di verificare la sussistenza dei dubbi di legittimità costituzionale²⁰.

Come mostrano queste pronunce, la semplice osservazione della giurisprudenza costituzionale, e delle ordinanze di rimessione dei giudici *a quibus*, ri-

con i principi costituzionali e convenzionali illustrati», punto 8 del Considerato in diritto. Ordinanza seguita dalla pronuncia di incostituzionalità, n. 150 del 2021, su cui cfr. A. CARDONE, *Pena detentiva per la diffamazione e funzione democratica della libertà di espressione: quid iuris oltre il caso della professione giornalistica?* in *Consulta on line*, 1/2022; L. MADAU, *Fai domani quello che potresti fare oggi. Un raffronto tra l'ordinanza n. 132 del 2020 e la sentenza n. 150 del 2021*, in *Nomos*, 3/2021; D. CASANOVA, *L'ordinanza n. 132 del 2020 sulla pena detentiva per il reato di diffamazione mezzo stampa: un altro (preoccupante) rinvio della decisione da parte del Giudice costituzionale*, in *Consulta online*, Studi, 2020/III; M. Picchi, *Un nuovo richiamo allo spirito di leale collaborazione istituzionale nel rispetto dei limiti delle reciproche attribuzioni: brevi riflessioni a margine dell'ordinanza n. 132/2020 della Corte costituzionale*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 3/2020, p. 1411; M. Cuniberti, *La pena detentiva per la diffamazione tra Corte costituzionale e Corte europea dei diritti dell'uomo: l'ordinanza della Corte costituzionale n. 132 del 2020*, in *Osservatorio costituzionale*, 5/2020.

17 Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 13 giugno 2019 - definitiva il 7 ottobre 2019, *Viola contro Italia*.

18 Ordinanza n. 97 del 2021, seguita da una ulteriore ordinanza che proroga il termine inizialmente stabilito per l'intervento del Parlamento, ordinanza n. 122 del 2022, su cui cfr. M. Ruotolo, *Riflessioni sul possibile "seguito" dell'ord. n. 97 del 2021 della Corte costituzionale*, in *Sistema penale*, 28 febbraio 2022; D. Galliani, *Il chiaro e lo scuro. Primo commento all'ordinanza 97/2021 della Corte costituzionale sull'ergastolo ostativo*, in *Giustizia Insieme*, 20 maggio 2021; M. Massa, *La terza incostituzionalità «prospettata» e la questione dell'ergastolo ostativo*, in *Nomos*, 2/2021.

19 Cfr. F. MORO, *L'art. 4-bis o.p. riformato dal d.l. 162/2022, conn., con modifiche, dalla l. 199/2022: un passo avanti e due indietro*, in *Sistema penale*, 5/2023, p. 109 ss; A. Ricci, *Osservazioni a prima lettura agli artt. 1-3 del decreto-legge n. 162 del 31.10.2022, in tema di «divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia»*, in *Giurisprudenza Penale*, 2022, 11; F. GIANFILIPPI, *Il D.L. 162/2022 e il nuovo 4-bis: un percorso ad ostacoli per il condannato e per l'interprete*, in *Giustizia insieme*, 2 novembre 2022; R. De Vito, *Finisce davvero il "fine pena mai"? Riflessioni e interrogativi sul decreto-legge che riscrive il 4-bis*, in *Questione giustizia*, 2 novembre 2022.

20 Corte cost., ordinanza n. 227 del 2022.

vela l'uso delle Carte dei diritti, europea e convenzionale, che accompagnano sovente la ricostruzione delle ragioni poste alla base, prima, della non manifesta infondatezza delle questioni e, poi, delle decisioni della Consulta. L'intreccio tra i parametri interni e sovranazionali influenza l'esito del giudizio, seppure, come visto, con diverse sfumature e gradazioni.

2. La massimizzazione delle tutele e la differenza tra una Corte dei diritti ed una Corte costituzionale

Una delle strategie argomentative su cui si basa la «fluidità»²¹ della relazione tra Corte costituzionale e Corte Edu è rappresentata dalla massimizzazione delle tutele, che mette bene in risalto la differenza tra una Corte dei diritti ed una Corte costituzionale. Com'è noto, fu Paolo Barile ad affermare che «una regola, inespressa nel diritto positivo, ma totalmente pacifica in letteratura, tanto da esser data quale presupposto costante dell'interpretazione, è quella della presunzione della massima espansione delle libertà costituzionali»²². La formulazione di Barile (la «presunzione della massima espansione delle libertà costituzionali») era stata poi considerata «la vera stella polare della navigazione giurisprudenziale in materia di diritti fondamentali»²³. All'interno del concetto di massima espansione delle tutele, però, la Consulta include anche il bilanciamen-

21 B. RANDAZZO, *In tema di vincolatività, per il giudice comune, delle sentenze della Corte EDU alla luce della svolta rappresentata dalla sentenza n. 43 del 2018* cit., p. 86.

22 P. BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna, 1984, 41.

23 G. SILVESTRI, *Verso uno ius commune europeo dei diritti fondamentali*, in *Quad. cost.*, 2006. In particolare, Silvestri sosteneva che «il giudice deve orientarsi tra una pluralità di tutele, scegliendo quella che, a suo argomentato avviso, sia la più ampia per il caso specifico, procedendo in tal modo all'allineamento verso l'alto del livello di protezione. Se questo criterio di scelta diventasse *communis opinio* di tutti i giudici, nazionali ed europei, si potrebbe dire che nell'ordinamento europeo il tradizionale principio della certezza del diritto tenderebbe ad evolversi in un più adeguato principio di certezza e massimizzazione della tutela», p. 16. Cfr. anche F. VIGANÒ, *Convenzione europea dei diritti dell'uomo e resistenze nazionalistiche: Corte costituzionale e Corte di Strasburgo tra "guerra" e "dialogo"*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2014, p. 17-18: «L'idea del maximum standard è qui declinata, dunque, non già con riferimento al singolo diritto fondamentale che entra di volta in considerazione (nel caso delle "pensioni svizzere", il diritto all'equo processo previsto dall'art. 6 CEDU e dalla corrispondente norma costituzionale, l'art. 111 Cost.); bensì con riferimento ad un saldo complessivo, che mira alla massima tutela non solo dei diritti fondamentali, ma anche di tutti i principi e gli interessi – di natura pubblica e privata – riconosciuti dalla Costituzione italiana (come, nel caso di specie, la parità di trattamento tra i titolari di trattamenti pensionistici – non è giusto che chi ha pagato meno contributi riceva la stessa pensione di chi ha pagato di più –, e addirittura i vincoli di bilancio imposti dall'art. 81 Cost.)».

to con gli altri interessi costituzionalmente protetti, che potrebbero essere coinvolti dall'espansione di una singola pretesa²⁴. L'interpretazione dei diritti fondamentali, infatti, «deve essere sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro»²⁵. Nella giurisprudenza convivono così due movimenti: la volontà di dar vita ad una integrazione delle garanzie che sia di segno positivo; e la creazione di uno spazio in cui operare un bilanciamento tra le norme della Convenzione e la Costituzione. La massima espansione delle tutele sembra prendere le forme di un Giano bifronte che, attraverso il confronto tra norme interne e sovranazionali, tende, da un lato, all'ampliamento delle garanzie, dall'altro lato, ad un loro sviluppo equilibrato, che può condurre, pur di fronte a condanne dell'Italia per violazione della CEDU, a decisioni che non sfociano necessariamente nell'accoglimento delle questioni sollevate.

La Corte costituzionale si fa portatrice di una visione che potremmo definire olistica delle garanzie, necessaria per «evitare che la tutela di alcuni diritti fondamentali si sviluppi in modo squilibrato, con sacrificio di altri diritti ugualmente tutelati dalla Carta costituzionale e dalla stessa Convenzione europea»²⁶.

24 E. LAMARQUE, *Le relazioni tra l'ordinamento nazionale, sovranazionale e internazionale nella tutela dei diritti*, in *Diritto pubblico*, 2013, 766, sostiene che: «Non vi è alcun dubbio, in definitiva, che fin dalla sent. del 2009 la Corte costituzionale si sia assunta l'incarico di vigilare affinché l'ingresso di tutte le norme delle carte internazionali dei diritti – e non solo di quelle della Convenzione europea, a cui la sentenza si riferiva – provochi un effettivo innalzamento, anziché un arretramento, del livello di tutela dei diritti già garantito nell'ordinamento costituzionale italiano».

25 Corte cost., sentenza n. 317 del 2009, punto 7 del cons. in dir. La Corte sottolinea che non può «consentire che si determini, per il tramite dell'art. 117, comma 1, Cost., una tutela inferiore a quella già esistente in base al diritto interno, ma neppure può ammettere che una tutela superiore, che sia possibile introdurre per la stessa via, rimanga sottratta ai titolari di un diritto fondamentale». La Corte continua affermando: «La conseguenza di questo ragionamento è che il confronto tra tutela convenzionale e tutela costituzionale dei diritti fondamentali deve essere effettuato mirando alla massima espansione delle garanzie, anche attraverso lo sviluppo delle potenzialità insite nelle norme costituzionali che hanno ad oggetto i medesimi diritti». «deve essere sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro», Corte cost., n. 317, cit., punto 7 del cons. in dir. Cfr., A. RUGGERI, *Conferme e novità di fine anno in tema di rapporti tra diritto interno e CEDU (a prima lettura di Corte cost. nn. 311 e 317 del 2009)*, in www.forumcostituzionale.it; O. POLLICINO, *Margine di apprezzamento, art. 10, c. 1, Cost. e bilanciamento "bidirezionale": evoluzione o svolta nei rapporti tra diritto interno e diritto convenzionale nelle due decisioni nn. 311 e 317 del 2009 della Corte costituzionale?* in www.forumcostituzionale.it.

26 Corte cost., 30 novembre 2009, n. 317, cit., punto 7 del cons. in dir.

La massimizzazione delle tutele, infatti, viene inserita all'interno di una visione complessiva dell'ordinamento, in cui i diritti non vivono isolati, ma si integrano e limitano vicendevolmente, convivendo con interessi generali meritevoli di tutela²⁷.

Seguendo questo approccio, una funzione importante è svolta dal margine di apprezzamento nazionale, che è l'altra faccia della sussidiarietà della CEDU. Il margine di apprezzamento, lasciando agli Stati membri uno spazio di azione, contempera la uniformità con la diversità, consentendo la convivenza tra ordinamenti differenti²⁸. Il riconoscimento della 'migliore posizione' in cui si trovano gli Stati al fine di decidere come attuare la Convenzione, tenendo in considerazione le specificità nazionali, diviene uno dispositivo centrale nel controllo sul rispetto della CEDU²⁹. Uno degli elementi di maggiore criticità del sistema CEDU, infatti, è rappresentato dalla circostanza che la Corte di Strasburgo opera «al di fuori di un apparato statale e della relazione con un organo adibito alla produzione normativa ordinaria. Una giurisdizione senza legislazione e senza Stato. In un simile contesto, è quasi del tutto assente il dialogo fra

27 Come sottolinea anche A. PERTICI, *La Corte costituzionale e la Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Le Corti costituzionale e le Corti d'Europa*, Giappichelli, Torino, 2003, p. 173, «la Corte costituzionale è inserita nel sistema nel quale si realizzano le violazioni dei diritti fondamentali da parte dei pubblici poteri, ed in particolare – almeno per quanto specificamente concerne la Corte costituzionale italiana – da parte del legislatore, e sarà pertanto maggiormente sensibile alla necessità di preservare determinati equilibri istituzionali, tendendo altresì a tenere in particolare considerazione del “contesto” giuridico ed anche storico-politico nel quale la sua decisione va ad inserirsi».

28 F. DONATI, P. MILAZZO, *La dottrina del margine di apprezzamento nella giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo*, in <https://www.associazionedeicostituzionalisti.it>.

29 Lo stesso margine di apprezzamento è richiamato dalla Corte costituzionale nella saga sulle leggi retroattive, in cui è apparsa più problematica la “convivenza” tra l'ordinamento nazionale e la CEDU. La Corte di Strasburgo aveva affermato il divieto per il legislatore di interferire nell'amministrazione della giustizia, influenzando la risoluzione delle cause, attraverso l'attribuzione alla legge di un significato che avvantaggi lo Stato, con la sola eccezione della presenza di ragioni imperative di interesse generale (Cfr Corte EDU *Scordino c. Italia*, del 29 marzo 2006). Nella sentenza n. 311 del 2009, la Corte costituzionale utilizza il margine di apprezzamento per respingere le censure di illegittimità su di una legge retroattiva, sostenendo che l'individuazione dei motivi imperativi di interesse generale è rimessa agli Stati contraenti, che si trovano nella posizione più adeguata a valutare i profili costituzionali, politici, economici, amministrativi e sociali implicati dalle singole vicende. Sulla sentenza n. 311 del 2009, cfr R. DICKMANN, *La legge di interpretazione autentica viola il diritto al giusto processo di cui all'art. 6 della CEDU?* in *federalismi.it*, 24/2019; M. Massa, *La “sostanza” della giurisprudenza europea sulle leggi retroattive*, in *Giur. Cost.*, 2009, pp. 4679 ss.

attori politici e attori giurisdizionali e viene perciò a mancare il più decisivo fattore di contenimento della creatività interpretativa dei giudici»³⁰. Il margine di apprezzamento si presenta allora come un fattore di moderazione, che consente di valorizzare l'operato degli organi politici nazionali, in ossequio al principio di sussidiarietà³¹.

3. Il diritto consolidato e il nuovo corso della giurisprudenza sui rinvii pregiudiziali

All'interno delle strategie argomentative tese al «temperamento» della giurisprudenza sovranazionale, un ruolo significativo è ricoperto dalla nozione di diritto consolidato³². Nella sentenza n. 49 del 2015, relativa alla disciplina in tema di confisca di terreni e immobili in caso di lottizzazione abusiva, la Corte costituzionale ha affermato che l'obbligo di conformarsi alla giurisprudenza CEDU è riferito solo al diritto consolidato³³. Questo significa che il giudice nazionale deve conformarsi alle sentenze della Corte di Strasburgo solo se la decisione è espressione di un «diritto consolidato», oppure ci si trova dinanzi ad

30 G. SCACCIA, *Proporzionalità e bilanciamento tra diritti nella giurisprudenza delle Corti europee*, Rivista AIC, 3/2017, p. 26.

31 Come, d'altronde, espressamente indicato nel Protocollo n. 15, recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, che sancisce che «Alla fine del preambolo della Convenzione è aggiunto un nuovo considerando così redatto: Affermando che spetta in primo luogo alle Alte Parti contraenti, conformemente al principio di sussidiarietà, garantire il rispetto dei diritti e delle libertà definiti nella presente Convenzione e nei suoi protocolli e che, nel fare ciò, esse godono di un margine di apprezzamento, sotto il controllo della Corte europea dei Diritti dell'Uomo istituita dalla presente Convenzione».

32 P. MASALA, *Strasburgo vista da Roma: il valore della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento italiano*, op. cit., p. 116

33 Su cui, cfr., V. ZAGREBELSKY, *Corte cost. n. 49 del 2015, giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, art. 117 Cost., obblighi derivanti dalla ratifica della Convenzione*, in *Osservato costituzionale*, maggio 2015; D. Pulitanò, *Due approcci opposti sui rapporti fra Costituzione e CEDU in materia penale. Questioni lasciate aperte da Corte Cost. N. 49/2015*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2/2015, 318 ss; G. Martinico, *Corti costituzionali (o supreme) e "disobbedienza funzionale"*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2/2015, 303 ss; Bignami, *Le gemelle crescono in salute: la confisca urbanistica tra Costituzione, CEDU e diritto vivente*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2/2015, p. 288 ss; V. Manes, *La "confisca senza condanna" al crocevia tra Roma e Strasburgo: il nodo della presunzione di innocenza*, in *Dir. pen. cont.*, 13 aprile 2015; D. Russo, *La "confisca in assenza di condanna" tra principio di legalità e tutela dei diritti fondamentali: un nuovo capitolo del dialogo tra le Corti*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2/2014; P. Mori, *Il "predominio assiologico della Costituzione sulla CEDU: Corte costituzionale 49/2015 ovvero della 'normalizzazione' dei rapporti tra diritto interno e la CEDU*, in *SIDIBlog*, aprile, 2015.

una sentenza pilota³⁴. Le caratteristiche proprie del sistema convenzionale, infatti, implicano: «il carattere progressivo della formazione del diritto giurisprudenziale, incentivando il dialogo fino a quando la forza degli argomenti non abbia condotto definitivamente ad imboccare una strada, anziché un'altra». Questo dialogo coinvolge «idealmente tutti i giudici che devono applicare la CEDU, ivi compresa la Corte costituzionale»³⁵.

Il tema del dialogo, su cui si sono già scritti innumerevoli contributi, si arricchisce oggi di nuova linfa, alimentata dall'utilizzo dello strumento del rinvio pregiudiziale da parte dei giudici costituzionali. Nei rinvii più recenti, come nel caso del diritto al silenzio nei procedimenti davanti alla Consob, o del mandato d'arresto europeo, la Consulta più che sbandierare l'arma dei controlimiti ha offerto una lettura del sistema sovranazionale di tutela, Carta di Nizza e Convenzione EDU, che andasse in una direzione compatibile con la nostra Costituzione. La Corte costituzionale ha, cioè, spostato l'attenzione da chi dice l'ultima parola, secondo la logica dei controlimiti, a quella di chi dice la prima parola³⁶, impostando la questione, mostrando le potenzialità insite nelle Carte dei diritti sovranazionali, partecipando, in definitiva, alla creazione di uno *standard* di tutela, frutto di un dialogo in cui «non è importante» chi dice l'ultima

34 Cfr. P. MASALA, *Strasburgo vista da Roma: il valore della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento italiano*, op. cit., p. 125 ss.

35 Punto 7 del Considerato in diritto. La Consulta ricorda anche come, in ordine alle «modalità organizzative del giudice di Strasburgo», quest'ultimo «si articola per sezioni, ammette l'opinione dissenziente, ingloba un meccanismo idoneo a risolvere un contrasto interno di giurisprudenza, attraverso la rimessione alla Grande Camera», punto 7 del considerato in diritto. E allora, seguendo l'impostazione della sentenza n. 49 del 2015, non siamo davanti ad un diritto consolidato quando si riscontra una: «creatività del principio affermato, rispetto al solco tradizionale della giurisprudenza europea; gli eventuali punti di distinguo, o persino di contrasto, nei confronti di altre pronunce della Corte di Strasburgo; la ricorrenza di opinioni dissenzienti, specie se alimentate da robuste deduzioni; la circostanza che quanto deciso promana da una sezione semplice, e non ha ricevuto l'avallo della Grande Camera; il dubbio che, nel caso di specie, il giudice europeo non sia stato posto in condizione di apprezzare i tratti peculiari dell'ordinamento giuridico nazionale, estendendovi criteri di giudizio elaborati nei confronti di altri Stati aderenti che, alla luce di quei tratti, si mostrano invece poco confacenti al caso italiano». Cfr., P. Masala, *Strasburgo vista da Roma: il valore della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento italiano* cit., p. 126.

36 M.R. FERRARESE, «Dal verbo» legislativo a chi dice «l'ultima parola», in *Annuario di diritto comparato e di studi legislativi*, 2011, Edizioni Scientifiche Italiane, pp. 63ss.

parola³⁷. D'altronde, la dottrina già nel 1999 aveva sottolineato che i rinvii delle Corti supreme più che domande dovrebbero essere delle «proposte di soluzione, che spieghino dettagliatamente le ragioni per cui tali proposte siano preferibili nella prospettiva della sensibilità costituzionale della Corte che opera il rinvio».

Questo nuovo corso della giurisprudenza costituzionale è collegato all'inversione dell'ordine di priorità tra pregiudiziale comunitaria e costituzionale, inaugurato, com'è noto, dalla sentenza n. 269 del 2017.³⁸ La volontà collaborativa e non contrappositiva di cui i più recenti rinvii³⁹ rappresenta così l'altra

37 S. CASSESE, *Fine della solitudine delle corti costituzionali, ovvero il dilemma del porcospino*, che sottolinea: «La moltiplicazione delle istituzioni abilitate a dire l'ultima parola consente di capire che non è importante chi dica l'ultima parola, ma chi partecipa al dialogo, in *Accademia delle Scienze di Torino, "Inaugurazione del 232° Anno Accademico dell'Accademia delle Scienze di Torino"*, Torino, Accademia delle Scienze, 2015, p. 29.

38 Su cui, cfr. A. RUGGERI, *Svolta della Consulta sulle questioni di diritto europolitano assiologicamente pregnanti, attratte nell'orbita del sindacato accentrato di costituzionalità, pur se riguardanti norme dell'Unione self-executing (a margine di Corte cost. n. 269 del 2017)*, in *Rivista diritti comparati*, 3/2017, p. 234 ss; L. SERENA ROSSI, *La sentenza 269/2017 della Corte costituzionale italiana: obiter 'creativi' (o distruttivi?) sul ruolo dei giudici italiani di fronte al diritto dell'Unione europea*, in *Federalismi*, 3/2018, D. Tega, *Il seguito in Cassazione della pronuncia della Corte costituzionale n. 269 del 2017: prove pratiche di applicazione*, in *Questione giustizia*, 12/03/2018; G. SCACCIA, *Giudici comuni e diritto dell'Unione europea nella sentenza della Corte costituzionale n. 269 del 2017*, in *Osservatorio Aic*, 2/2018; C. Amalfitano, *Il dialogo tra giudice comune, corte di giustizia e corte costituzionale dopo l'obiter dictum della sentenza n. 269/2017*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2/2019; M. Massa, *Dopo la «precisazione». Sviluppi di Corte cost. n. 269/2017*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2/2019; G. MARTINICO e G. REPETTO, *Fundamental Rights and Constitutional Duels in Europe: An Italian Perspective on Case 269/2017 of the Italian Constitutional Court and Its Aftermath*, in *European Constitutional Law Review*, 2019, p.731 ss; G. REPETTO, *Il significato europeo della più recente giurisprudenza della Corte costituzionale sulla "doppia pregiudizialità" in materia di diritti fondamentali*, in *Rivista AIC*, 4/2019.

39 Anche nell'ordinanza n. 117 del 2019, relativa al diritto al silenzio nelle procedure dinanzi la CONSOB, la Corte ricorda che «tutte le norme della Costituzione, della CEDU, del Patto internazionale sui diritti civili e politici e della CDFUE invocate dalla Corte di cassazione convergono nel riconoscimento – esplicito, nel caso dell'art. 14 del Patto internazionale; implicito, in tutti gli altri casi – del diritto della persona a non contribuire alla propria incolpazione e a non essere costretta a rendere dichiarazioni di natura confessoria (nemo tenetur se ipsum accusare)», punto 3 del conbiderato in diritto, su cui cfr. A. ANZON DEMMIG, *Applicazioni virtuose della nuova "dottrina" sulla "doppia pregiudizialità" in tema di diritti fondamentali (in margine alle decisioni nn. 112 e 117/2019)*, in *Osservatorio Aic*, 6/2019; S. Catalano, *Rinvio pregiudiziale nei casi di doppia pregiudizialità. Osservazioni a margine dell'opportuna scelta compiuta con l'ordinanza n. 117 del 2019 della Corte costituzionale*, in *Osservatorio Aic*, 4/2019; A. RUGGERI, *Ancora un passo avanti della Consulta lungo la via del "dialogo" con le Corti europee e i giudici nazionali (a margine di Corte cost. n. 117 del 2019)*, in *Consulta online*, 2/2019.

faccia della scelta di riaccentramento⁴⁰ operata nel 2017 (come dimostra il crescente numero di rinvii sollevati⁴¹). In questa tendenza si iscrive l'ordinanza 216 del 2021, in tema di mandato d'arresto europeo, in cui la Consulta basa il suo ragionamento sulle norme costituzionali nazionali e su quelle sovranazionali⁴². I giudici costituzionali affermano che è lo stesso diritto Ue che «non potrebbe tollerare che l'esecuzione del mandato di arresto europeo determini una violazione dei diritti fondamentali dell'interessato riconosciuti a livello europeo». Per la Corte costituzionale, dunque, è, *in primis*, nel sistema comunitario che deve essere ravvisata la garanzia delle posizioni giuridiche soggettive coinvolte. La Consulta non sceglie in modo frontale la strada dei controlimiti, non utilizza la nostra «opzione nucleare»⁴³, ma scommette sulla «costruttiva e leale cooperazione» tra le Corti, offrendo a Lussemburgo gli argomenti per giungere ad un'ulteriore trasformazione delle regole del mandato di arresto⁴⁴.

40 Per tutti, D. TEGA, *La Corte nel contesto. Percorsi di «ri-accentramento» della giustizia costituzionale in Italia*, Bologna Bononia University Press, 2020.

41 L'ultimo rinvio è contenuto nell'ordinanza n. 29 del 2024, in cui la Corte costituzionale sottolinea «tanto premesso, deve, anzitutto, ribadirsi che, nel caso in cui il giudice comune sollevi una questione di legittimità costituzionale che coinvolga anche le norme della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, questa Corte non può esimersi dal fornire una risposta con gli strumenti che le sono propri e che l'effetto diretto delle norme di diritto primario e derivato evocate dal giudice a quo (sentenza n. 67 del 2022, nonché Corte di giustizia UE, in causa C-350/20, *O.D. e altri*) non rende le odierne questioni inammissibili, in quanto esse prospettano il contrasto tra una disposizione di legge nazionale e diritti della Carta che «intersecano in larga misura i principi e i diritti garantiti dalla stessa Costituzione italiana» (sentenza n. 149 del 2022)», punto 2 del Considerato in diritto.

42 La Corte costituzionale italiana ha rimesso due questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia in tema di mandato di arresto con le ordinanze nn. 216 e 217 del 2021, su cui C. AMALFITANO e M. ARANCI, *Mandato di arresto europeo e due nuove occasioni di dialogo tra Corte costituzionale e Corte di giustizia*, in *Sistema penale*, 1/2022, 5 ss.; S. Barbareschi, *Tra scudo e fendente: la Corte costituzionale fa valere il diritto inviolabile alle cure nello spazio giuridico europeo. Considerazioni a margine dell'ord. n. 216 del 2021*, in *Nomos*, 3/2021; A. MASSARO, *Mandato d'arresto europeo e rifiuto facoltativo di consegna del cittadino di un Paese terzo: l'ordinanza n. 217 del 2021 della Corte costituzionale*, in *Nomos*, 3/2021.

43 Parafrasando l'espressione di BARROSO, riferita ad un contesto diverso, quello dell'applicazione dell'art. 7 TFUE, cfr. BARROSO, *Discorso annuale sullo stato dell'Unione pronunciato al Parlamento europeo, Strasburgo*, 12 settembre 2012.

44 Cfr. M. BARGIS, *Mandato di arresto europeo e diritti fondamentali: recenti itinerari «virtuosi» della Corte di giustizia tra compromessi e nodi irrisolti*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2017, 2, pp. 177 ss; V. Mitsilegas, *The symbiotic Relationship between Mutual Trust and Fundamental Rights in Europe's Area of Criminal Justice*, in *New Journal of European Criminal Law*, 2015, 4, pp. 457 ss; N. M. Schallmoser, *The European Arrest Warrant and Fundamental Rights. Risks of Violations of Fundamental Rights through the EU Framework Decision in Light of the ECHR*, in *European Journal of Crime, Criminal*

Questi casi, che mettono bene in luce le virtù del rinvio pregiudiziale e del dialogo⁴⁵, possono contribuire al dibattito sull'esecuzione del Protocollo 16 alla Convenzione europea, esecuzione che, pur esulando da questo contributo, rimane sempre sullo sfondo dei diversi discorsi sul rapporto tra diritto interno e Convenzione Edu⁴⁶. Lo strumento del parere consultivo può essere inquadrato all'interno dei meccanismi che contribuiscono ad una migliore conoscenza della nostra tradizione giuridica, rilevante al momento della decisione dei ricorsi⁴⁷.

La capacità di dialogare efficacemente con le Corti sovranazionali, ben rappresentata dagli esiti positivi degli ultimi rinvii alla Corte di Giustizia⁴⁸, ha

Law and Criminal Justice, 2014, 2, pp. 135 ss.

45 Come sottolinea G. PISTORIO, *Il diritto integrato, "figlio" del dialogo tra Corti. Nota alla sentenza n. 54 del 2022 della Corte costituzionale*, in *Nomos*, 1/2022, in relazione ad un altro rinvio pregiudiziale, inerente alla attribuzione dell'assegno di natalità e di maternità agli stranieri extracomunitari non in possesso del permesso per Ue per i soggiorni di lungo periodo: «Il dialogo ha sortito gli effetti sperati. In tempi abbastanza ragionevoli. Vengono così in parte fugati i dubbi in merito alla possibile crisi di effettività e immediatezza della tutela della parte processuale, derivante dalla scelta di privilegiare l'incidente di costituzionalità al rinvio pregiudiziale», p. 16.

46 Il Protocollo 16, com'è noto, istituisce la procedura dei pareri consultivi, ossia la possibilità di chiedere un parere alla Corte di Strasburgo in ordine alla corretta interpretazione della Convenzione o dai suoi protocolli. Secondo il protocollo 16 sono le più alte giurisdizioni di un'Alta Parte contraente che possono presentare alla Corte di Strasburgo le richieste di pareri consultivi che devono riguardare una causa pendente. Un parere non vincolante che, però, può consentire di risolvere questioni di interesse generale, permettendo ai giudici nazionali di interloquire, di impostare la questione, di far conoscere la prospettiva nazionale alla Corte di Strasburgo, su cui cfr. E. LAMARQUE, *La richiesta di pareri consultivi alla Corte di Strasburgo da parte delle più alte giurisdizioni nazionali*, Torino, Giappichelli, 2015; della stessa Autrice, *La ratifica del Protocollo n. 16 alla CEDU: lasciata ma non persa*, in *Giustizia insieme*, 18 novembre 2020; M. LIPARI, *Il rinvio pregiudiziale previsto dal Protocollo n. 16 annesso alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU): il dialogo concreto tra le Corti e la nuova tutela dei diritti fondamentali davanti al giudice amministrativo*, in *Federalismi*, n. 3/2019, M. LUCIANI, *Note critiche sui disegni di legge per l'autorizzazione alla ratifica dei Protocolli n. 15 e n. 16 della CEDU*, in *Sistema penale*, 2019.

47 F. FABBRINI, *The Margin of Appreciation and the Principle of Subsidiarity: A Comparison*, in *iCourts Working Paper Series* No. 15, 2015, p. 5; *Dialogue between judges, European Court of Human Rights, Council of Europe, 2014 Implementation of the judgments of the European Court of Human Rights: a shared judicial responsibility?*, European Court of Human Rights, 2014.

48 Si vedano, ad esempio, gli esiti dei due rinvii pregiudiziali sul mandato d'arresto, in cui prima vi è stata la risposta della Corte di giustizia (sentenza della CGUE del 18 aprile 2023, E.D.L., C-699/21, e sentenza Corte di giustizia del 6 giugno 2023 O.G., C-700/21) e poi le sentenze della Corte costituzionale n. 177 e 178 del 2023, su cui cfr. C. Amalfitano, *Mandato di arresto europeo e garanzie di risocializzazione del condannato: tutela anche dell'extracomunitario radicato nello Stato di esecuzione*, in *Quaderni AISDUE*, 6, 2023, 102 ss; C. Troncone, *Diritto alla salute e principio di uguaglianza davanti alla legge dei cittadini di Paesi Terzi nel mandato d'arresto europeo. Nota a Corte cost., sentenze n. 177 e n. 178 del 2023*, in *Osservatorioaic.*, 2/2024.

portato la dottrina internazionale a definire la tecnica argomentativa sviluppata dalla nostra Consulta come della «*seduction*»⁴⁹. Questa modalità potrebbe essere esercitata anche nei confronti della Corte di Strasburgo, contribuendo alla costruzione del sistema integrato di tutela dei diritti fondamentali. Nell'ultima relazione annuale, infatti, il prof. Barbera, dopo aver sottolineato il richiamo «costante» alla CEDU, in una «ottica di integrazione», ricorda che «le sfide della contemporaneità per le democrazie liberali sono largamente omogenee; e sarebbe miope volerle affrontare in solitudine, senza soffermarsi su quanto si è deciso altrove, nella certezza, corroborata dalla prassi, che a loro volta le ragioni di questa Corte potranno essere tenute in conto»⁵⁰.

49 D. SARMIENTO, *The CONSOB way- or how the Corte Costituzionale taught Europe (one again) a masterclass in constitutional dispute settlement*, in *Weekend Edition*, 54, 16 aprile 2021, 2 ss., in www.issuu.com/eulawlive.

50 https://www.cortecostituzionale.it/annuario2023/pdf/Relazione_annuale_2023.pdf, p. 10. Inoltre si afferma che: «numerose, e spesso importanti, sono le pronunce di questa Corte che, anche nel 2023, hanno fatto riferimento alle decisioni della Corte europea dei diritti», ricordando «le sentenze n. 8 in tema di indebito oggettivo; n. 40 in tema di sanzioni pecuniarie; n. 105 in tema di colloquio dei detenuti; n. 107 e n. 205 in tema di ragionevole durata del processo; n. 111, in tema di diritto al silenzio; n. 183 in tema di tutela dei minori».